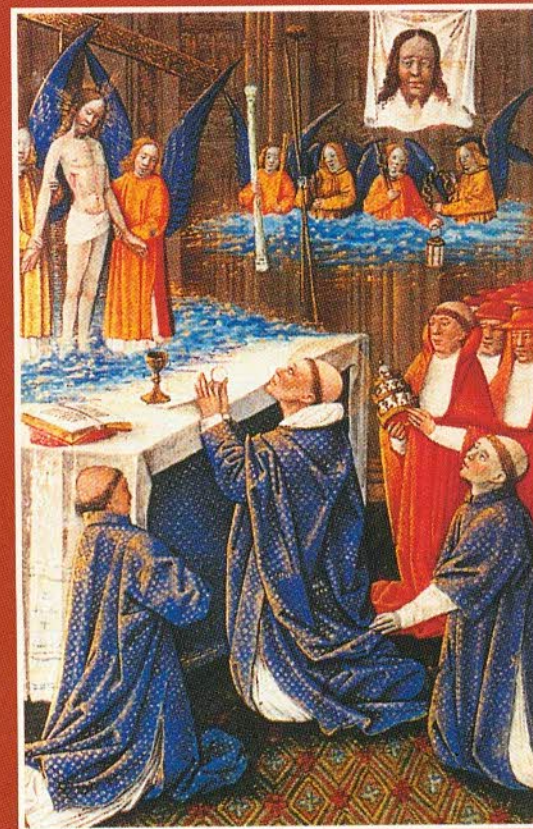




DIONIGI TETTAMANZI

Cardinale Arcivescovo di Genova



NOTA PASTORALE
SULLA CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE
NELL'ARCIDIOCESI DI GENOVA

Ai sacerdoti e ai fedeli

NOTA PASTORALE
SULLA CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE
NELL'ARCIDIOCESI DI GENOVA

In copertina:

HEURES À L'USAGE DE ROME OU HEURES DE LOUIS DE LAVAL
1469-1489 (Biblioteca Nazionale di Francia)

INTRODUZIONE

Il "perché" di questa Nota pastorale

Al termine della Visita Pastorale, iniziata il 1° novembre 1996 e conclusa il 30 maggio 1999, e in occasione del Grande Giubileo del 2000 che il Papa ha voluto come "anno intensamente eucaristico" (*Tertio millennio adveniente*, n. 55), ritengo necessario, come ho anticipato nella Lettera pastorale *Nel cuore della Trinità* (n. 16), rivolgere ai sacerdoti e ai fedeli la seguente "Nota pastorale sulla celebrazione delle Sante Messe nell'Arcidiocesi di Genova".

A questo sono indotto dalla consapevolezza che tra i compiti del Vescovo rientra come primario quello di assicurare che la vita liturgica risplenda per la "verità" e quindi per la "qualità" della celebrazione della Santa Messa nelle varie chiese e luoghi di culto della Diocesi: la santissima Eucaristia, infatti, è il cuore pulsante della Chiesa, della sua vita di grazia e di santità e del suo dinamismo missionario di evangelizzazione.

In rapporto alla verità-qualità si pongono anche alcuni *problemi pratici*, tra i quali quello del "numero" delle Sante Messe. Quest'ultimo è un problema che, anche nella nostra Arcidiocesi, si impone, da un lato

per l'età anziana e la diminuzione dei sacerdoti e per la cura pastorale di più parrocchie affidata a un solo sacerdote; e dall'altro lato per il persistere in alcune parrocchie o chiese di un numero eccessivo di Sante Messe, per l'orario di celebrazioni in atto in uno stesso territorio o parrocchiale o vicariale con facili sovrapposizioni, per la presenza di abitudini e tradizioni che esigono di essere ripensate e riformulate, e per altre ragioni ancora.

Per la soluzione di questo specifico problema, mi sono limitato sinora a "sollecitare caldamente i sacerdoti di uno stesso Vicariato a trovare, insieme con il Consiglio Pastorale Vicariale, una soluzione pastoralmente più 'ragionevole' e a dimensione propriamente 'vicariale' dell'orario delle Messe, con un orario che sia rispettoso del significato specificamente comunitario dell'Eucaristia, delle esigenze giuste dei fedeli e delle disponibilità reali dei sacerdoti" (*Nel cuore della Trinità*, n. 16).

Ora, con la presente Nota, frutto anche della consultazione del Consiglio presbiterale diocesano, intendo *applicare in modo normativo* questi criteri generali, nel necessario contesto di alcune linee dottrinali e pastorali.

PARTE DOTTRINALE

L'Eucaristia nella fede della Chiesa

È la "verità" dell'Eucaristia a illuminare il nostro comportamento morale e a dare la risposta alle questioni pastorali e normative. Una sintesi limpida e profonda di tale verità ci viene presentata, tra l'altro, dal Codice di Diritto Canonico, come segue: "Augustissimo sacramento è la santissima Eucaristia, nella quale lo stesso Cristo Signore è presente, viene offerto ed è assunto, e mediante la quale continuamente vive e cresce la Chiesa. Il Sacrificio eucaristico, memoriale della morte e della risurrezione del Signore, nel quale si perpetua nei secoli il Sacrificio della Croce, è culmine e fonte di tutto il culto e della vita cristiana, mediante il quale è significata e prodotta l'unità del popolo di Dio e si compie l'edificazione del Corpo di Cristo. Gli altri sacramenti infatti e tutte le opere ecclesiastiche di apostolato sono strettamente uniti alla santissima Eucaristia e ad essa sono ordinati" (canone 897; si veda anche can. 899).

L'Eucaristia, dunque, manifesta lo splendore della verità quando viene celebrata e vissuta come:

- convito della Parola di Dio e del Pane della vita;
- confessione di fede nel dono sacrificale di Gesù morto e risorto che effonde il suo Spirito per la salvezza nostra e del mondo e nella presenza reale di Cristo in corpo, sangue, anima e divinità;

- compendio e vertice della *preghiera cristiana* di adorazione e di lode, di gratitudine e di richiesta di perdono, di implorazione di grazie per una vita di sequela di Cristo Signore da parte dei singoli e delle comunità;
- fondamento, segno e alimento della *comunione e comunità* della Chiesa, manifestata e attuata dall'assemblea liturgica;
- dono della *carità dello Spirito Santo* che genera la vita di comunione in Cristo e crea la missione al servizio del Vangelo.

PARTE PASTORALE

L'obbedienza della Chiesa a Cristo che le dona il suo Corpo

La "verità" della santissima Eucaristia è affidata da Cristo alla sua Chiesa perché diventi quotidiano termine di insegnamento, di catechesi, di educazione e di esperienza di vita, fondando così una coerente azione pastorale. I contenuti e le modalità fondamentali di tale azione pastorale non sono decisi arbitrariamente dalla Chiesa, ma derivano da Cristo. Ne segue che né il presbitero né il fedele si possono comportare da "padroni" dell'Eucaristia, ma nella celebrazione eucaristica devono vivere il loro "servizio" obbediente e fedele a Cristo Signore e alla Chiesa sua Sposa.

In particolare, l'opera educativa-pastorale dovrà mirare a far sì che "i fedeli abbiano in sommo onore la santissima Eucaristia, partecipando attivamente nella celebrazione dell'augustissimo Sacrificio, ricevendo con frequenza e massima devozione questo sacramento e venerandolo con somma adorazione; i pastori d'anime che illustrano la dottrina di questo sacramento, istruiscano diligentemente i fedeli circa questo obbligo" (canone 898).

1) La Santa Messa dev'essere celebrata e partecipata come "*il centro e il fulcro della vita cristiana*", in intimo e vivo legame con un'esistenza che nella fede si ciba della Parola di Dio (proclamata, spiegata e accolta nel cuore e nella vita) e che nella carità sincera e feconda di opere concrete testimonia la donazione di Cristo in croce. Occorrono vigilanza e impegno per assicurare una profonda connessione e unità tra Parola, Sacramento e Carità, evitando il pericolo di ridurre l'Eucaristia a una mera "celebrazione" rituale.

2) La Santa Messa dev'essere celebrata e partecipata con la dovuta attenzione al suo *significato comunitario*, ossia come Sacrificio e convito della comunione e dell'unità del popolo di Dio: "Nella Sinassi eucaristica il popolo di Dio è chiamato a radunarsi in unità sotto la presidenza del Vescovo o, in dipendenza dalla sua autorità, del presbitero, che agiscono nella persona di Cristo, e tutti i fedeli che prendono parte, sia chierici sia laici, concorrono partecipandovi ciascuno a suo

modo secondo il proprio ordine e la diversità dei compiti liturgici" (canone 899, 2).

D'altra parte, non si deve mai dimenticare che il significato ecclesiale è essenziale, costitutivo e permanente in ogni celebrazione eucaristica. Per questo il Codice di Diritto canonico afferma che "il sacerdote non celebri il Sacrificio eucaristico senza la partecipazione di almeno qualche fedele, se non per giusta e ragionevole causa" (canone 906), anche se "raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si possa avere la presenza dei fedeli, è sempre un atto di Cristo e della Chiesa, nel quale i sacerdoti adempiono il loro principale compito" (canone 904).

3) L'azione pastorale, ancora, deve puntare a far sì che la celebrazione eucaristica sia, non solo *valida*, ma anche *lecita e fruttuosa*. In questa prospettiva si comprende l'insistenza della Chiesa perché si celebri l'Eucaristia e ci si comunichi al Corpo del Signore in stato di grazia, ossia senza peccato mortale, e perché "la celebrazione eucaristica sia ordinata in modo che tutti coloro che vi partecipano traggano da essa abbondanza di frutti, per il conseguimento dei quali Cristo Signore ha istituito il Sacrificio eucaristico" (canone 899, 3).

4) Altra meta dell'opera educativo-pastorale riguarda la celebrazione eucaristica nella sua *qualità liturgica*. E questa esige, tra l'altro, "un amore più vivo e una cura più intensa per il 'rito' liturgico, così che

possa veramente diventare un 'segno' del 'grande Mistero' che si compie, difendendolo da tutto ciò che sa di improvvisato, di trasandato, di sciatto, di sbrigativo...; in particolare la liturgia dev'essere 'vera', e perciò stesso 'bella' e 'gioiosa': non certo della gioia scomposta e rumorosa, ma della gioia che è riflesso del gaudio spirituale che scaturisce dall'incontro con Dio e con il suo mistero" (*Nel cuore della Trinità*, n. 16).

5) Infine è da ricordarsi l'impegno pastorale per la frequenza all'Eucaristia: "La domenica e le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti all'obbligo di partecipare alla Messa" (canone 1247). In particolare, la partecipazione all'Eucaristia domenicale e festiva - elemento irrinunciabile del "Giorno del Signore" - è da viverci come una grande "grazia" e come una risposta personale all'amore di Cristo, prima e più che come una "obbedienza" alla legge della Chiesa nostra Madre.

PARTE NORMATIVA

Per un'ordinata celebrazione delle Sante Messe

Le "norme" che ora seguono sono la traduzione giuridica delle precedenti parti dottrinale e pastorale.

1) Numero delle Messe

È da osservarsi, in primo luogo, il canone 905:

"1. Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è

lecito celebrare o concelebrazione l'Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno.

2. Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l'Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto".

Come si vede, il Codice è esplicito nell'affermare che, eccettuati i casi previsti dalle norme, ogni sacerdote può celebrare *una sola Messa* quotidiana.

Per la celebrazione di *due Messe* nei giorni feriali o festivi (binazione) e per la celebrazione di *tre Messe* nelle domeniche e nelle feste di precetto (trinazione) è necessaria la *licenza dell'Ordinario*, che va esplicitamente richiesta e - per l'uso abituale - non può essere presunta.

La "giusta causa" per poter "binare" e la "necessità pastorale" per poter "trinare" siano valutate dai sacerdoti tenendo nella dovuta considerazione sia il significato comunitario della Messa sia il rapporto della singola parrocchia con le altre parrocchie dello stesso vicariato. L'Ordinario concederà la licenza a fronte dell'ordinamento delle Messe proposte dalle singole parrocchie nel contesto del Vicariato.

In ogni caso, si curi che le celebrazioni delle Messe si svolgano nel *rispetto delle esigenze liturgiche* (senza fretta e senza riduzioni), *pastorali* (come, ad esempio, l'accoglienza e l'incontro di saluto del sacerdote con la

comunità) e *spirituali* (lo stesso sacerdote non dev'essere spiritualmente "svuotato" dall'eccessivo carico psicologico o fisico delle Messe).

2) Orari delle Messe

Riprendendo e specificando il "documento" dei Vescovi liguri del 1° marzo 1993, *Alcuni criteri per la celebrazione delle sante Messe, specie nel giorno del Signore*, chiedo che nei singoli vicariati si seguano queste linee.

a) I sacerdoti devono "concordare insieme gli orari delle celebrazioni delle Ss.Messe sia festive che feriali tenendo conto delle reali necessità dei fedeli" e avendo cura di "evitare sovrapposizioni e ancor più inammissibili 'concorrenze', nonché un numero eccessivo di Ss.Messe in una circoscrizione ristretta". Devono, inoltre, distribuire le celebrazioni delle Messe "in orari differenziati tra le varie chiese, in modo da offrire diverse opportunità a quei fedeli che, per necessità, non possono intervenire alle celebrazioni parrocchiali".

b) Sia il numero che gli orari delle Messe concordati nel Vicariato devono essere *portati a conoscenza della Curia diocesana*, in particolare del Vicario Generale, il quale valuterà le proposte presentate e - ove necessario - potrà aiutare nella comune ricerca della soluzione pastorale più saggia e opportuna.

c) "Chiediamo anche ai Religiosi e alle Religiose di inserire in questa programmazione vicariale le celebrazioni tenute nelle loro chiese; è anzi preferibile che

tali celebrazioni nei giorni festivi diventino 'parrocchiali', integrate cioè nell'armonico programma delle parrocchie" (*Doc. cit.*, nn. 13-14).

d) "Chiediamo che, nei giorni domenicali e festivi, si evitino abitualmente le Ss. Messe negli Oratori e nelle Chiese, anche delle Confraternite, a meno che essi non fungano in tali circostanze da 'succursali' della Chiesa parrocchiale". Una simile disposizione, che si fa più tassativa quando l'Oratorio è vicino o vicinissimo alla Chiesa parrocchiale, "non vuole in nulla mortificare il valore delle confraternite e il loro merito secolare di formazione dei cristiani", ma si pone al servizio di celebrazioni di Messe assicurate nella loro "qualità" sia nella ritualità liturgica sia nella significazione comunitaria (cfr. *Doc. cit.*, n. 15).

3) Offerte per la celebrazione della Messa

Per quanto riguarda l'offerta data per la celebrazione della Messa, i sacerdoti devono seguire le norme del Codice di Diritto Canonico (cfr. canoni 945-958). In particolare ricordiamo il canone 945 che così recita:

"1. Secondo l'uso approvato della Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, ricevere l'offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata intenzione.

2. È vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta".

Ricordiamo inoltre il "Decreto circa le offerte per le Sante Messe e per altri atti di culto e Nota pastorale" della Conferenza Episcopale Ligure, che ha stabilito la *stipes Missae* in Lire 15.000.

Ricordiamo infine la Messa celebrata secondo un'intenzione "collettiva", nella quale le offerte dei fedeli sono cumulate con altre in un'unica offerta. Celebrare con una simile intenzione una sola santa Messa è lecito, come stabilisce il Decreto della Congregazione del Clero (23 marzo 1991), alle seguenti precise condizioni:

- che gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente;

- che siano pubblicamente indicati il luogo e l'ora in cui tale Messa sarà celebrata, non più di due volte per settimana;

- che il celebrante trattenga la sola elemosina stabilita nella Diocesi;

- che la somma residua eccedente tale elemosina diocesana sia consegnata all'Ordinario, di cui al canone 951, 1, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto (le opere della Chiesa e il sostentamento dei ministri: cfr. canone 946).

4) Offerte durante le Messe

Per quanto riguarda le "offerte" dei fedeli durante la celebrazione della Messa, i sacerdoti sono chiamati a svolgere un'azione educativo-pastorale nella duplice direzione di "chiedere" e di "non chiedere" queste offerte.

Nella prima direzione è richiesta a tutti una grande sincerità: "Il rischio in questo gesto liturgico di rasentare il ridicolo è tutt'altro che ipotetico! Per superarlo occorre un'opera educativa delicata e paziente che aiuti a riscoprire il legame tra Eucaristia, Domenica e carità nelle sue diverse forme, compresa anche questa. E perché allora non concentrare l'offerta liturgica dei fedeli nel 'Giorno del Signore'?" (*Nel cuore della Trinità*, n. 24).

Nella seconda direzione ci si deve seriamente interrogare se non sia necessario evitare raccolta di "offerte" durante la celebrazione della Messa quando ciò risultasse incomprensibile, fastidioso o addirittura di controtestimonianza per una Chiesa povera e libera. In questa prospettiva è facile pensare alla celebrazione della Messa per i funerali.

CONCLUSIONE

Rinnoviamo fede e amore a Cristo presente nell'Eucaristia

L'Eucaristia, il più prezioso dono che Cristo Sposo con la morte in croce ha offerto alla Chiesa sua Sposa, chiede a tutti noi, presbiteri e fedeli, una grande fede, che deve farsi preghiera adorante, gioiosa gratitudine e amore intenso.

Questa "Nota pastorale", che desideriamo sia por-

tata a conoscenza di tutti e tradotta nell'esperienza celebrativa delle comunità cristiane, ha come suo unico scopo di mantenere viva, limpida e integrale la nostra fede nell'Eucaristia.

In questo senso i richiami dottrinali, gli orientamenti pastorali e le indicazioni normative presentati non possono non toccare in profondità la coscienza morale cristiana dei presbiteri e dei fedeli: questa sollecita tutti a un'adesione fedele e generosa, nella consapevolezza che l'obbedienza amorosa ed esigente della Chiesa a Cristo Signore raggiunge la sua pienezza necessaria nella celebrazione dell'Eucaristia. Nessuno, dunque, minimizzi il valore della "Nota", quasi fosse un semplice richiamo di qualche norma puramente disciplinare, né tanto meno trovi scusa in una qualche consuetudine indebitamente instaurata.

È in questa prospettiva che *per i singoli casi specifici* di celebrazione di sante Messe nell'Arcidiocesi di Genova potranno essere emanati, se necessari, *Decreti puntuali* destinati ad applicare lo spirito e la lettera di questa Nota pastorale.

+ *Giuseppe Card. Jettamanzì*

Arcivescovo di Genova

Genova, 14 settembre 2000
Festa dell'Esaltazione della santa Croce